

DELIBERAZIONE 16 NOVEMBRE 2017
760/2017/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'IMPIANTO ESSENZIALE OTTANA, PER L'ANNO 2015

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 16 novembre 2017

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2014, 668/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 668/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2015, 616/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 616/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2016, 708/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 708/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2016, 743/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 743/2016/R/eel);
- la comunicazione di OTTANA ENERGIA (di seguito: OTTANA), datata 28 novembre 2014, protocollo Autorità 24854, del 1 dicembre 2014 (di seguito: prima comunicazione OTTANA);
- la comunicazione di OTTANA, datata 12 dicembre 2014, protocollo Autorità 36465, del 15 dicembre 2014;
- la comunicazione di OTTANA, datata 20 maggio 2015, protocollo Autorità 16162, del 20 maggio 2015;
- la comunicazione di OTTANA, datata 11 settembre 2015, protocollo Autorità 26681, del 15 settembre (di seguito: seconda comunicazione OTTANA);

- la comunicazione di Terna, datata 31 marzo 2016, protocollo Autorità 9725, del 31 marzo 2016 (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di OTTANA, datata 7 giugno 2016, protocollo Autorità 16546, del 9 giugno 2016 (di seguito: terza comunicazione OTTANA);
- la comunicazione di OTTANA, datata 24 gennaio 2017, protocollo Autorità 2519, del 24 gennaio 2017 (di seguito: quarta comunicazione OTTANA);
- la comunicazione di Terna, datata 31 gennaio 2017, protocollo Autorità 3872, dell'1 febbraio 2017 (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la lettera della Direzioni Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale (di seguito: DMEA) dell'Autorità, datata 12 ottobre 2017, protocollo Autorità 33294, del 12 ottobre 2017 (di seguito: prima lettera DMEA);
- la comunicazione di OTTANA, datata 16 ottobre 2017, protocollo Autorità 33512, del 16 ottobre 2017 (di seguito: quinta comunicazione OTTANA);
- la lettera della DMEA dell'Autorità, datata 18 ottobre 2017, protocollo Autorità 34087, del 18 ottobre 2017 (di seguito: seconda lettera DMEA);
- la comunicazione di OTTANA, datata 23 ottobre 2017, protocollo Autorità 34508, del 23 ottobre 2017 (di seguito: sesta comunicazione OTTANA);
- la comunicazione di OTTANA, datata 6 novembre 2017, protocollo Autorità 36148, del 6 novembre 2017 (di seguito: settima comunicazione OTTANA).

CONSIDERATO CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti (di seguito anche: corrispettivo); il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato;
- ai sensi della deliberazione 668/2014/R/eel, l'impianto Ottana di OTTANA è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2015;
- nell'ambito dell'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi, OTTANA si è impegnata a limitare l'ammontare dei costi fissi di impianto di cui ai commi 65.13, lettera a), e 65.19, lettere da a) ad h), della deliberazione 111 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111), detratti i ricavi relativi di competenza, a un importo non superiore a quello massimo indicato nella prima comunicazione OTTANA (di seguito: impegno);
- con la deliberazione 616/2015/R/eel, a seguito di apposita istanza avanzata da OTTANA ai sensi del comma 65.30 (seconda comunicazione OTTANA), l'Autorità ha stabilito l'importo dell'acconto del corrispettivo relativo al primo semestre dell'anno 2015 per l'impianto Ottana;
- al fine di ottenere il riconoscimento del corrispettivo, l'utente del dispacciamento interessato è tenuto a inviare, all'Autorità e a Terna, una relazione, corredata da un

bilancio riclassificato per ciascun impianto in regime di reintegrazione; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;

- con la terza comunicazione OTTANA, il citato utente ha richiesto, all'Autorità, il riconoscimento del corrispettivo per l'anno 2015, in relazione all'impianto Ottana;
- l'istanza di reintegrazione avanzata da OTTANA è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati alle istanze medesime in ogni aspetto significativo;
- ai sensi della deliberazione 743/2016/R/eel, Terna ha riconosciuto un ulteriore acconto del corrispettivo agli utenti del dispacciamento titolari degli impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione, ivi incluso l'impianto Ottana;
- il comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione), riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del corrispettivo, sia conforme alle disposizioni della deliberazione 111 in materia di impianti essenziali;
- con la seconda comunicazione Terna, detta società ha reso disponibile, all'Autorità, la relazione (di seguito: Relazione) sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini l'importo del margine di contribuzione, esplicitato da OTTANA nei documenti contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione, sia stato determinato conformemente alla disciplina dell'omonimo regime di remunerazione;
- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia uno scostamento tra l'importo indicato nell'istanza di reintegrazione dall'utente interessato e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;
- la vigente disciplina del regime di reintegrazione, al comma 65.22, prevede che i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nell'anno rilevante risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti rispetto a quello cui si riferisce il corrispettivo;
- con la prima comunicazione Terna, quest'ultima ha reso disponibile, all'Autorità, i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti per l'anno 2015; dai dati emerge che non si sono verificate le condizioni per la riduzione dei costi fissi *ex* comma 65.22, dato che il tasso di indisponibilità dell'impianto Ottana nell'anno 2015 è risultato inferiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti;
- il comma 65.14 prevede che, relativamente alle immobilizzazioni soggette ad ammortamento soltanto per una parte dell'anno, si consideri una quota del valore *ex* comma 65.15, definita in funzione del numero di mesi di ammortamento nell'anno considerato;

- con la quinta e settima comunicazione OTTANA, sono state fornite all'Autorità le informazioni integrative richieste con la prima lettera DMEA, tra cui le date di avvio dell'ammortamento dei cespiti capitalizzati nell'anno 2015.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- a seguito di apposita istanza di OTTANA, l'Autorità, con la deliberazione 708/2016/R/eel, ha determinato l'importo a saldo del corrispettivo relativo all'impianto Ottana per l'anno 2014;
- con la quarta comunicazione OTTANA, il citato utente ha formulato, per l'anno 2014, un'istanza di modifica dei valori consuntivati con riferimento ai proventi dovuti alla cessione dei titoli di efficienza energetica (di seguito: istanza sui titoli di efficienza energetica);
- con la sesta comunicazione OTTANA, sono state fornite all'Autorità le informazioni integrative richieste con la seconda lettera DMEA.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere l'istanza di reintegrazione dei costi avanzata da OTTANA per l'impianto Ottana con la terza comunicazione omonima, come integrata dalla quinta e settima comunicazione OTTANA, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti;
- ai fini della determinazione del corrispettivo relativo all'impianto Ottana per l'anno 2015, adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna con riferimento alle seguenti voci:
 - i proventi netti relativi alla compravendita di energia elettrica e dei servizi nel mercato dei servizi di dispacciamento;
 - i ricavi ricevuti da Terna ai sensi dei commi 65.2 e 65.3.3 (acconti *ex* comma 65.3.9);
 - gli acconti del corrispettivo *ex* comma 65.4, lett. f), dato che l'istanza di OTTANA, essendo stata elaborata prima della deliberazione 743/2016/R/eel, non considera l'acconto riconosciuto da Terna ai sensi del suddetto provvedimento;
 - i proventi relativi alla remunerazione della capacità produttiva;
 - le componenti del costo variabile riconosciuto;
- escludere, dalle voci di ricavo poste a detrazione dei costi fissi rilevanti per la verifica dell'impegno e per la determinazione del corrispettivo, i proventi dovuti al riconoscimento dei corrispettivi per la remunerazione della capacità produttiva; tali ricavi, a differenza dei proventi da fornitura di *O&M* e *utilities* a terzi ed i proventi dovuti alla cessione di titoli di efficienza energetica, non sono stati menzionati nell'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi, che è stata trasmessa all'Autorità con la prima comunicazione OTTANA e sulla base della quale, tra l'altro, l'Autorità ha valutato l'impegno;

- includere i proventi dovuti al riconoscimento dei corrispettivi per la remunerazione della capacità produttiva tra le voci di ricavo che concorrono alla determinazione del margine di contribuzione;
- ai fini della determinazione del corrispettivo, ai sensi del comma 65.14 e con riferimento alle immobilizzazioni soggette ad ammortamento soltanto per una parte dell'anno 2015, includere esclusivamente la quota del valore *ex* comma 65.15 definita in funzione del numero di mesi effettivi di ammortamento nell'anno citato.

RITENUTO OPPORTUNO INOLTRE:

- accogliere l'istanza sui titoli di efficienza energetica avanzata da OTTANA per l'anno 2014, in quanto volta a considerare, ai fini della determinazione del corrispettivo del medesimo anno, l'ammontare di titoli di efficienza energetica effettivamente conseguito

DELIBERA

1. di prevedere che Terna riconosca, ad OTTANA, nei termini indicati in premessa e in relazione all'impianto Ottana, il corrispettivo per l'anno 2015, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di accogliere l'istanza sui titoli di efficienza energetica avanzata da OTTANA per l'anno 2014, prevedendo che Terna riconosca, per il medesimo anno, l'importo integrativo del corrispettivo indicato nell'Allegato A;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna e ad OTTANA;
4. di stabilire che Terna dia seguito alla disposizione di cui al punto 1, entro il 31 dicembre 2017;
5. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

16 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni